

## Corte Ue: sì agli aiuti di Stato, a quattro condizioni

Nella mattinata di ieri, la Corte di Giustizia dell'Unione europea ha depositato la propria sentenza sul caso Tercas che – respingendo l'impugnazione della Commissione europea – ha confermato la sentenza del Tribunale Ue del 19 marzo 2019, la quale aveva escluso che l'aiuto fornito alla Cassa di risparmio di Teramo dal Fondo interbancario italiano potesse essere considerato un “aiuto di Stato”, come invece aveva ritenuto la Commissione europea pur essendo lo stesso Fondo alimentato esclusivamente da banche private.

Contro questa sentenza la Commissione europea aveva presentato ricorso il 29 maggio dello stesso anno e, su questo, si è ora dunque pronunciata la Corte di Giustizia, nella sua composizione – richiesta dall'Italia – di “Grande Sezione” e cioè in composizione di 15 giudici (Presidente Leanerts, Relatrice Silva de Lapuerta), con l'Avvocato generale Tanchev che aveva presentato le sue conclusioni all'udienza del 29 ottobre del 2020. Nell'impugnativa della sentenza del Tribunale europeo, la Commissione aveva sostenuto che il Fondo interbancario non potesse comunque essere considerato soggetto privato, ma dovesse essere ritenuto ente di emanazione dello Stato. Ugualmente la Commissione aveva lamentato che il tribunale avesse, a suo parere, errato valutando gli indizi offerti dalla Commissione in modo separato l'uno dall'altro, senza considerarli nel loro insieme e nei loro contesti.

Allo stesso modo, la Commissione sosteneva che la decisione del Tribunale fosse viziata dal fatto di ritenere che la Banca d'Italia avesse esercitato, nella vicenda, un mero controllo di legittimità, nonché facendo riferimento all'esistenza di due metodi di finanziamento, in mancanza invece di una distinzione fra interventi obbligatori (di rimborso dei depositanti) e interventi di diversa natura (come quello per la Tercas) trattandosi di finanziamenti finanziati entrambi allo stesso modo.

Nella sentenza depositata ieri, la Corte di Giustizia – dopo aver dichiarato la ricevibilità dell'impugnazione e l'infondatezza di quanto appena riferito – ricorda che la qualificazione come “aiuto di Stato” presuppone la presenza di quattro precise condizioni: che sussista un intervento dello Stato o effettuato mediante risorse statali; che tale intervento possa incidere sugli scambi fra gli Stati membri; che esso conceda un vantaggio selettivo al suo beneficiario; che esso falsi o minacci di falsare la concorrenza. A tal proposito, la Corte ha voluto evidenziare che, nel caso

Tercas, l'ente erogatore dell'aiuto aveva natura privata, essendo al riguardo comunque rilevante l'assenza di un vincolo di capitale fra lo stesso ente e lo Stato.

In un altro, separato motivo di impugnazione, la Commissione aveva poi rilevato lo snaturamento da parte della sentenza impugnata rispettivamente del diritto nazionale e dei fatti pertinenti. Ma la Grande Sezione ha respinto anche questo motivo ricordando quanto il Tribunale aveva già sottolineato, ossia che la Banca d'Italia autorizza gli interventi dei sistemi di garanzia dei depositi “avendo riguardo alla tutela dei risparmiatori e alla stabilità del sistema bancario”.

“Orbene”, ha detto il Tribunale nella propria sentenza, “il tenore letterale della relativa disposizione consente di considerare che la Banca d'Italia, così come le altre Autorità parimenti responsabili della tutela degli interessi pubblici, sia legittimata ad effettuare un controllo degli interventi dei sistemi di garanzia dei depositi alla luce del quadro normativo vigente, al fine di tutelare tali interessi”.

In sostanza, la Corte di Giustizia, rilevato che nessuno dei due motivi dedotti dalla Commissione a sostegno dell'impugnazione veniva accolto, ha dichiarato che l'impugnazione stessa doveva essere (e così ha deciso infatti) “respinta integralmente”.

Da ultimo, la Commissione – rimasta soccombente in sede di impugnazione -, è stata condannata al pagamento delle spese legali e ai risarcimenti danni. Sarà abilitato a richiederli chi ha fatto ricorso: il Fitd, la Banca d'Italia, la Popolare di Bari (che doveva rilevare Tercas), lo Stato italiano. Ma anche i risparmiatori e le banche che avrebbero dovuto rilevare con minori costi Tercas. Si prevede un conto da miliardi di euro.

È stata dunque fatta chiarezza sulle quattro condizioni che possono far parlare, oltre ogni ragionevole dubbio, di aiuto di Stato. Ad un certo punto, grandi sono stati stati l'incertezza e l'ambiguità su quali fossero i confini che delimitavano, in maniera chiara, l'intervento dello Stato nel sostegno economico. La sentenza della Corte di Giustizia fa giurisprudenza e determina finalmente confini netti nella gestione delle crisi bancarie nell'Unione europea. E crea forse le premesse affinché si apra una nuova fase che porti alla revisione delle direttive europee in materia di bail-in, arrivando fino al completamento dell'Unione bancaria europea.

Certo, in primo luogo la Corte ha voluto comunque evidenziare come nel

caso Tercas l'ente erogatore dell'aiuto fosse di natura privata, non statale come avanzato dalla Commissione europea: il Fondo interbancario dei depositi (Fitd) è stato definitivamente considerato un fondo privato. L'Italia aveva sempre difeso questa posizione, soprattutto alla luce delle centinaia di interventi di questo tipo già effettuati in altri Paesi dell'Ue. Ma, a partire dal 2015, l'Unione europea aveva iniziato a cambiare le regole per la gestione delle crisi bancarie, anche con l'entrata in vigore della direttiva sul bail-in, che rendeva più severe le regole di intervento. E così, la tagliola si abbattè sul Fitd. Ma oggi la Corte di Giustizia ha stabilito che quel divieto imposto all'Italia era basato su un errore di diritto, che l'intervento del Fitd non poteva essere definito un aiuto di Stato e che la Commissione non aveva fornito prove sufficienti a supporto della propria tesi. Inoltre, la Corte di Giustizia ha elencato le quattro condizioni che determinano la dicitura "aiuto di Stato" ad un intervento di sostegno. Ad esempio, la Corte ha evidenziato come l'assenza di un vincolo di capitale tra l'ente interessato e lo Stato sia un elemento di sicura rilevanza nel valutare l'impuntabilità della misura allo Stato.

È importante ricordare che il divieto imposto sei anni fa dalla Commissione europea impedì anche che Banca Etruria, CariFerrara, CariChieti e Banca Marche potessero essere salvate allo stesso modo, creando enormi danni ai risparmiatori italiani, ma anche allo stesso sistema bancario del Paese.

Oggi la sentenza è importante anche perchè riabilita il ruolo dei Fondi di

g  
a  
r  
a  
n  
z  
i  
a

s  
t  
a  
t  
a  
l  
i

p  
e  
r